



# COMUNE DI TELGATE

(PROVINCIA DI BERGAMO)

24060- P.ZZA VITTORIO VENETO, 42 – tel. 035830121 – Fax 0354421101

Codice Fiscale-Partita Iva 00240940163

**Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 17 Del 20-06-2015**

Codice Ente: 16212

COPIA

**Oggetto: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici addì venti del mese di giugno, alle ore 09:30 in TELGATE ed nella Sala Civica, a seguito di convocazione, è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Sala Fabrizio	P	Cividini Giovanni	P
Bertoli Cristian	P	DI MICCO MARIA ROSARIA	P
Poma Erica	P	TURANI FABIO MASSIMO	P
PAGLIARO ROBERTO	P	BELOMETTI MASSIMO	P
Rigamonti Romina	P	AUSTONI CARLO	P
MARCHETTI GIORGIO	P	POMA FABRIZIO	P
CERA DANIELA ANNUNCIATA	A		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ORLANDO ROSSELLA.

Il Presidente Signor Sala Fabrizio nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il/La sottoscritto/a Marzia Barcella, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere tecnico sulla seguente proposta di deliberazione.

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Marzia Barcella

Il/La sottoscritto/a ROSSELLA ORLANDO, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere contabile sulla seguente proposta di deliberazione.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to ROSSELLA ORLANDO

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) una per tipologia;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, che ha ulteriormente differito al 31 luglio 2015 il termine, già in precedenza prorogato al 31 maggio 2015, per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2015.

Con voti 8 favorevoli e 4 contrari (Turani Fabio Massimo, Belometti Massimo, Austoni Carlo e Poma Fabrizio);

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2015 nelle seguenti misure:
  - Tipologia imponibile: **ABITAZIONE PRINCIPALE (solo Categ. A/1 – A/8 – A/9) E RELATIVE PERTINENZE:**  
**Aliquota ridotta 0,40%.**

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile a catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**detrazione per l'abitazione principale nella misura di legge (200 euro), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;**

- **Tipologia imponibile: ALTRI FABBRICATI, TERRENI ED AREE FABBRICABILI:  
Aliquota ordinaria: Aliquota base incrementata di p.ti 0,15% pari a 0,91%.**

Questa aliquota trova applicazione in tutti i casi ed in tutte le fattispecie non riconducibili ai casi di aliquota agevolata sopra indicati, che devono pertanto intendersi tassativi e non suscettibili di estensione;

- 2) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

di dichiarare, con separata votazione dal seguente esito: voti 8 favorevoli e 4 contrari (Turani Fabio Massimo, Belometti Massimo, Austoni Carlo e Poma Fabrizio), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 17 Del 20-06-2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
F.to Sala Fabrizio

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ORLANDO ROSSELLA

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo Pretorio di questo Comune il giorno 14-07-2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 14-07-2015 al 29-07-2015.

Li, 14-07-2015

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ORLANDO ROSSELLA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(art.134 decreto legislativo Nr. 267/2000)**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell'art. art.134 decreto legislativo Nr. 267/2000.

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ORLANDO ROSSELLA

li 24-07-2015

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Li, 14-07-2015

  
Il Funzionario Incaricato